

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzioni in Commissione:*

Le Commissioni riunite VIII e X,

premesso che:

gli obiettivi del Protocollo di Kyoto di riduzione dei gas-serra sono perseguibili in una prospettiva di sviluppo sostenibile che richiede politiche pubbliche, l'attivazione di strumenti economici, fiscali e di governo capaci di regolare il prelievo di risorse e gli impatti ambientali;

le politiche ambientali, energetiche e industriali di nuova generazione non possono fondarsi solo su meccanismi normativi ma devono avvalersi di mirate politiche economiche e fiscali, finalizzate a riorientare gradualmente e decisamente obiettivi e modalità dello sviluppo;

le predette politiche hanno peraltro un impatto determinante sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra e, più in generale, di contrasto degli effetti dell'inquinamento atmosferico;

i principali paesi industrializzati del mondo, in particolare gli Stati Uniti e il Giappone, la Germania, la Gran Bretagna, la Spagna e l'Olanda, stanno operando per l'individuazione delle migliori tecnologie finalizzate alla riduzione dell'impatto dell'inquinamento dell'aria, sebbene proprio gli Stati Uniti rappresentino il Paese che, in qualche misura, non sembra intenzionato a garantire l'applicazione e l'entrata in vigore del citato Protocollo di Kyoto;

in ogni caso, i predetti Paesi hanno in corso programmi di ricerca e sviluppo dell'uso dell'idrogeno quale vettore energetico in grado, in prospettiva, di soddisfare requisiti ritenuti fondamentali: di un impatto ambientale, sia globale che locale, quasi nullo; d'essere producibile senza limiti per il futuro da più fonti energetiche primarie, disponibili in larga scala e tra loro intercambiabili e, di preferenza, in

una prima fase di sviluppo della tecnologia di produzione e d'impiego del vettore, dalle fonti rinnovabili (energia solare, eolica, idraulica, geotermica, sfruttamento delle biomasse); di essere agevolmente stoccabile e trasportabile;

la Commissione Europea, secondo quanto previsto dal VI Programma Quadro, sostiene le proposte di promozione della ricerca per l'utilizzazione della tecnologia dell'idrogeno e ha individuato le azioni prioritarie per la promozione dello sviluppo e dell'adozione di tecnologie ambientali (« Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione sulle tecnologie ambientali per l'Unione Europea » COM2004-38);

il Libro Verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e il Libro Bianco in materia di trasporti sottolineano il potenziale dell'idrogeno nella politica dell'Unione Europea;

la Commissione Europea ha costituito, dall'anno 2002, un gruppo di alto livello sull'impiego dell'idrogeno e sulla tecnologia delle « celle a combustibile » che ha prodotto la scelta di una serie di azioni;

la Commissione Europea si è proposta l'obiettivo di un impiego dell'idrogeno come combustibile alternativo per la trazione e i sistemi di trasporto per una quota di mercato del 5 per cento entro l'anno 2020 (insieme all'uso di biocarburanti e del gas naturale la quota dei combustibili alternativi dovrebbe raggiungere il 20 per cento) e perciò ha istituito gruppi di lavoro specifici e ha approvato direttive coerenti, fino alla definizione della « Piattaforma europea per l'idrogeno e le pile a combustibile »;

il 18 marzo 2004 il Commissario europeo per la Ricerca Philippe Busquin ha presentato le iniziative principali dell'Unione Europea per il passaggio da un'economia basata sui combustibili fossili ad una fondata sull'idrogeno;

l'insieme delle azioni promosse dalla Commissione Europea ha segnato il punto di partenza dell'iniziativa denomi-

nata *Quick Start public-private partnership* che apre la strada ad un programma decennale per lo sviluppo e l'impiego dell'idrogeno, anche con la creazione di una serie di *partnership* dedicate a progetti di ricerca e dimostrativi, su vasta scala, nel campo dei sistemi e degli impianti che riguardano produzione, stoccaggio-transporto e uso dell'idrogeno;

la legge sul riassetto del settore energetico nazionale riconosce il vettore idrogeno alla pari delle fonti rinnovabili tra le risorse energetiche che vedono l'attribuzione di « certificati verdi », favorendo la produzione dello stesso vettore da fonti rinnovabili;

regioni ed enti locali hanno promosso politiche finalizzate alla promozione della sostenibilità ambientale e, in questo ambito, allo sviluppo di sistemi basati sull'idrogeno, per lo studio, la promozione e l'impiego del vettore, per la sensibilizzazione delle comunità locali e dei diversi attori sociali su politiche ambientali, energetiche e industriali di nuova generazione;

la risorsa geotermica è una fonte naturale rinnovabile, pulita e in grado di contribuire ai bisogni energetici, se correttamente utilizzata, senza compromettere l'ambiente;

in Toscana la geotermia, che ha come centro nevralgico di sfruttamento nella zona boracifera storica di Larderello, copre il 25 per cento del fabbisogno energetico, le centrali geotermiche producono circa 5 miliardi di Kwh di energia elettrica, pari al fabbisogno energetico annuo di circa 2 milioni di famiglie italiane, in questo modo vengono risparmiate un milione e centomila tonnellate equivalenti di petrolio ed è possibile evitare l'emissione di 3.8 milioni di tonnellate di anidride carbonica;

il sostegno alla geotermia è ritenuto strategico dalle politiche energetiche nazionale e regionale, nell'ambito della promozione delle energie rinnovabili;

impegnano il Governo:

ad adottare misure e politiche di sviluppo ambientale sempre più coerenti con gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, incentivando in particolare la riduzione dei gas ad « effetto-serra » mediante l'adozione di nuove possibili forme tecnologiche;

a proporre, anche all'interno della presente manovra finanziaria, politiche di carattere economico e fiscale utili alla promozione degli obiettivi fissati dal citato Protocollo di Kyoto, valutando in particolare misure in favore del vettore idrogeno, quali: la revisione dei coefficienti di ammortamento dei beni d'impresa sulla base di criteri che valorizzino il contributo alla sostenibilità ambientale dato dalla produzione, dallo stoccaggio, da trasporto e dall'uso dell'idrogeno quale combustibile; l'eliminazione dell'IRAP per le imprese innovative ed ecosostenibili del settore dell'economia all'idrogeno; il credito d'imposta per le PMI (Piccole e medie imprese) del settore dell'economia dell'idrogeno che adottano i sistemi comunitari di certificazione ambientale; incentivi per *start-up* operanti nel settore delle fonti rinnovabili di energia connesse alla produzione e all'utilizzazione dell'idrogeno;

ad agevolare l'insediamento d'industrie produzione di idrogeno, tramite la stipula di convenzioni con le aziende produttrici di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, in aree e strutture riferibili ai poli industriali di produzione, di proprietà delle stesse aziende e riconvertibili e in comunque aree utili a garantire sinergie di carattere localizzativo e produttivo-tecnologico;

a promuovere la definizione di protocolli d'intesa con istituti di credito e fondazioni d'origine bancaria che abbiano tra le finalità d'intervento la promozione di attività economiche e di ricerca finalizzate al miglioramento degli *standard* di qualità ambientale e, in particolare, all'adeguamento agli obiettivi di riduzione delle emissioni e di lotta all'inquinamento atmosferico;

ad agevolare e sostenere studi mirati da parte di università, scuole di alta formazione, centri di ricerca di carattere pubblici e privato, regioni ed enti locali per favorire l'insediamento e il radicamento dell'industria dell'idrogeno;

a definire in concorso con le regioni di volta in volta interessate le intese necessarie per la definizione di « distretti dell'idrogeno », che possano favorire politiche di concentrazione delle risorse per la promozione dell'economia dell'idrogeno, di valorizzazione dei progetti che possono concorrere alle azioni dell'Unione Europea per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse disponibili, prevedendo l'adozione di specifiche procedure autorizzative tendenti ad abbreviare i tempi d'insediamento delle attività;

a sostenere tra le priorità per la sperimentazione degli interventi la connessione tra produzione geotermica dell'energia e produzione dell'idrogeno, per la immediata disponibilità della fonte primaria rinnovabile, localizzata naturalmente in modo non dispersivo;

a definire e a sostenere, in concorso con le regioni e con gli enti locali, la scelta di « aree di sperimentazione » dell'utilizzazione dell'idrogeno, in particolare nei sistemi d'autotrazione, per l'abbattimento dell'inquinamento da traffico automobilistico per le città e per il sostegno a sistemi alternativi di mobilità;

a sostenere con misure adeguate l'avvio della conversione ad idrogeno del parco delle auto e dei ciclomotori esistente, anche con motori a combustione di tipo tradizionale, col sostegno alle industrie per la ricerca e la sperimentazione di nuovi motori e per la realizzazione degli impianti di produzione d'idrogeno in piccola scala.

(7-00476) « Vigni, Filippeschi, Raffaella Mariani, Fluvi, Susini, Nieddu, Nannicini, Spini, Franci, Lulli, Michele Ventura, Magnolfi, Chiti, Innocenti, Bellini, Cordoni, Bologna ».

La XI Commissione,

premesso che:

l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che il reclutamento dei dirigenti scolastici avvenga mediante un corso-concorso selettivo, il cui primo concorso avrebbe dovuto prevedere una riserva di posti pari al 50 per cento per coloro che per un triennio avessero ricoperto funzioni di preside incaricato;

l'articolo 22, commi 8 e 9, legge n. 448 del 2001 prevede l'espletamento contestuale di due separati concorsi uno per i cosiddetti « triennialisti » e l'altro per tutti i restanti aventi diritto;

con decreto direttoriale del MIUR, dipartimento per i servizi sul territorio e direzione generale del personale del 20 dicembre 2002, *Gazzetta Ufficiale* n. 100, è stato indetto esclusivamente un concorso su base regionale per n. 1500 posti di dirigente scolastico riservato ai presidi incaricati triennialisti;

alcuni docenti presidi incaricati non triennialisti, collaboratori vicari e docenti comandati, legittimamente aspiranti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, hanno presentato domanda di partecipazione al predetto corso-concorso in base al combinato disposto di cui all'articolo 29, comma 3, decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 22, comma 8, legge n. 448 del 2001;

con decreto emanato dai rispettivi Uffici scolastici regionali competenti per territorio, i predetti aspiranti sono stati esclusi dalla partecipazione al corso-concorso;

gli stessi hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale-regione Lazio-sezione Roma, impugnando i provvedimenti di esclusione dal concorso in oggetto;

il TAR per il Lazio con ordinanza, ritenendo che sussistessero le ragioni ri-

chieste dalla legge, ha accolto la domanda nei limiti dell'ammissione con riserva alle prove;

i ricorrenti, pertanto, sono stati ammessi al colloquio ed in numerosi casi lo hanno superato con valutazioni più che positive, posizionandosi nelle graduatorie regionali in posto utile per la partecipazione alle successive fasi del concorso, anche perché in possesso di svariati titoli culturali;

i ricorrenti hanno, nel frattempo, sostenuto e superato tutte le fasi concorsuali dimostrando di possedere un patrimonio di formazione professionale non inferiore a quello dei colleghi triennialisti;

i suddetti sono stati inseriti nelle graduatorie di merito in posizione utile per la nomina in ruolo;

il MIUR con ordinanza n. 39 del 1° aprile 2004 registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 2004, all'articolo 1, comma 1, ha stabilito che « ai sensi dell'articolo 22, comma 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, ai fini del conferimento degli incarichi di presidenza, le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione del primo corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, previste dall'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, sono utilizzate fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori dello stesso corso-concorso, con priorità rispetto alle graduatorie provinciali di cui alla presente ordinanza »;

il MIUR non intende applicare tale priorità anche ai candidati ammessi con riserva al periodo di formazione del corso-concorso ed inseriti nelle graduatorie regionali acquisendo l'adeguata preparazione a ricoprire l'incarico;

al termine delle procedure concorsuali (del concorso riservato), sono risultati idonei 1639 candidati di cui: 1238 vincitori di concorso in quanto triennialisti, 401 idonei con « riserva » e pertanto non vincitori di concorso;

rispetto ai 1500 posti messi a concorso, non sono stati conferiti 262 posti;

i presidi incaricati (incarico annuale) al 1° settembre, esclusi, i 1238 vincitori di concorso che a tale data saranno immessi in ruolo, sono molto più di 2000 e il concorso ordinario, se rimane vigente la normativa attuale, una volta espletato (non prima di due anni), potrà coprire solo 1500 posti quando le presidenze vacanti saranno (ad una stima molto prudente) almeno 3700;

l'immissione in ruolo dei suddetti candidati, non comporta nessun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato in quanto per l'assunzione di coloro che hanno già partecipato al corso-concorso riservato, è già stata prevista la copertura finanziaria;

i candidati ammessi con riserva che hanno superato con esito positivo tutte le fasi concorsuali costituiscono una risposta alle carenze e al perdurare di questa situazione di vuoti di organico che per la scuola italiana rappresenta un sicuro nocimento,

impegna il Governo:

ad assegnare i posti di dirigente scolastico, messi a concorso con il corso - concorso selettivo di formazione previsto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 22, comma, 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 — non ancora coperti, nell'ambito del medesimo contingente, ai candidati comunque risultati idonei alle procedure concorsuali;

ad inserire il personale risultato idoneo al suddetto concorso riservato, non nominato per indisponibilità di posti, in un'apposita graduatoria ad esaurimento utilizzabile per coprire i posti che si renderanno vacanti a seguito della cessazione del servizio dei vincitori del summenzionato concorso riservato.

(7-00477) « Delbono, Gambale, Colasio ».